

**UNIONE COLLINARE  
TERRE DI VIGNETI E PIETRA DA CANTONI**

*Unione di Comuni costituita da*

*ROSIGNANO MONFERRATO – SAN GIORGIO MONFERRATO - CELLA MONTE – OTTIGLIO –  
FRASSINELLO MONFERRATO - CAMAGNA MONFERRATO*

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA DELL'UNIONE N. 10**

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE UTILIZZO DELLA DIPENDENTE SIG.RA ROVETTO MICHELA AI SENSI DELL'ART. 1, C. 557 DELLA LEGGE 311/2004 E DELL'ART. 14 DEL CCNL 22/01/2004.

L'anno **2019** il giorno **17** del mese di **Giugno** alle ore **18.00** nel COMUNE di ROSIGNANO MONFERRATO, si è riunita la Giunta dell'Unione.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti:

	COGNOME	NOME		PRESENTE
1	CHIESA	Cesare	Presidente	SI
2	MORANZONI	Giorgio Ariberto	Assessore	SI
3	DALLERA	Pietro	Assessore	SI
4	SCAGLIOTTI	Claudio	Assessore	SI
5	PASCIUTA	Calogero Massimo	Assessore	SI
6	DEVASIS	Maurizio	Assessore	SI
	Totale Presenti			6

Presiede il Signor Cesare CHIESA.

Partecipa il dottor Sante PALMIERI, Segretario Comunale-Segretario dell'Unione, che provvede alla redazione del presente verbale.

La seduta è legale.

Il Presidente pone in discussione l'argomento in oggetto.

## LA GIUNTA DELL' UNIONE

### Testo Proposta:

Vista la richiesta del Presidente dell'Unione Collinare Terre di Vigneti e Pietra da Cantoni presentata al Sindaco del Comune di Ottiglio di autorizzazione alla dipendente comunale Dottoressa Rovetto Michela Cat. D Posizione Economica D3 a svolgere attività lavorativa presso l'Unione Collinare come segue:

- N. 4 ore settimanali ai sensi dell'art. 1, c. 557 della Legge 311/2004 ed ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22/01/2004 per il periodo 1° luglio/31 dicembre 2019;

Visto l'art. 1, comma 557, della legge 30.12.2004 n. 311 (finanziaria per l'anno 2005) in base al quale i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti possono avvalersi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altri Comuni, purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza;

Atteso il parere del Consiglio di Stato (sez. 1<sup>a</sup> n. 2141 del 25 maggio 2005) dal quale si può desumere che :

- la citata disposizione, come fonte normativa speciale ed in quanto tale prevalente, introduce, nel suo ristretto ambito di efficacia, una deroga al principio relativo all'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti;
- la norma in questione, per quel che concerne i rapporti tra le parti interessate (le due amministrazioni ed il lavoratore) configura, pertanto, una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, da quelle che consentono l'espletamento di altra attività lavorativa da parte del personale a tempo parziale;
- pertanto, per ragioni di coerenza sistematica, deve ritenersi che le lacunosità della norma siano colmabili applicando la vigente disciplina statuita per tali fattispecie ed in particolare i commi 7 e 8 dell'art. 4 del CCNL del 14/09/2000, beninteso per quanto compatibili, in relazione al rapporto di lavoro del soggetto interessato, che rimane a tempo pieno con l'ente di originaria appartenenza;
- l'utilizzazione del personale interessato deve comunque avvenire nel rispetto delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore (D.Lgs. 08/04/2003 n. 66 come integrato dal D.Lgs. 19/07/2004 n. 213), in tema di orario di lavoro che non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti, la durata massima consentita, pari a 48 ore settimanali;

Vista la deliberazione n. 17/2008 con la quale la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Veneto che ha stabilito che:

- la disposizione in esame introduce nei Comuni di popolazione inferiore a cinquemila abitanti una figura assimilabile al comando;
- la stessa è tuttora vigente non essendo stata implicitamente abrogata dall'art. 3 comma 79 della legge n. 244/07
- non è necessario stipulare un secondo contratto di lavoro con il soggetto interessato, in quanto la formula organizzativa introdotta dall'art. 1 comma 557, della legge 30/12/004, n. 311, non altera la titolarità del rapporto di lavoro del medesimo soggetto, che resta comunque dipendente del Comune di origine;
- le modalità operative dell'utilizzo potranno invece essere disciplinate in un atto convenzionale o in un accordo di collaborazione tra ente utilizzatore ed ente di appartenenza;

Ricordato inoltre che l'art. 14 del CCNL del 22.01.2004 consente agli enti locali l'utilizzo di personale assegnato da altri enti del comparto, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, svolgendo pertanto il dipendente in questione, la propria prestazione ordinaria a servizio di due enti;

Considerato che per quanto sopra esposto, si realizza un utilizzo parziale del dipendente convenzionato, che però non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, bensì come unico rapporto di lavoro presso l'ente di origine e, contestualmente anche presso l'ente che si è accordato col primo per ottenere l'impiego parziale del lavoratore;

Atteso che risulta economicamente conveniente, al fine di coniugare professionalità ed economicità, avvalersi della facoltà prevista dell'art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004 in combinato disposto con l'art. 14 del CCNL 22.01.2004;

Visto il parere positivo in merito alla richiesta del Comune di Ottiglio Monferrato di utilizzo della dipendente Dottoressa Michela Rovetto;

Accertato che la predetta dipendente sig.ra Michela Rovetto cat. D posizione economica D3, ha manifestato il proprio consenso a svolgere il proprio lavoro, a tempo parziale, anche presso l'Unione Collinare Terre di Vigneti e Pietra da Cantoni;

Richiamata la precedente deliberazione della Giunta dell'Unione n. 05 del 16.01.2019, con la quale veniva autorizzato l' utilizzo della dipendente sig.ra Rovetto Michela ai sensi dell'art. 1, c. 557 della legge 311/2004 e dell'art. 14 del ccnl 22/01/2004 dal 01.01.2019 al 30.06.2019;

Attesa l'opportunità di provvedere ad approvare lo schema di accordo tra il Comune di Ottiglio e l'Unione Collinare al fine di definire tempi, modalità e obblighi inerenti l'utilizzazione a tempo parziale della dipendente in parola, allegato A) alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 15 della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli allegati pareri favorevoli tecnico e contabile espressi rispettivamente dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

All'unanimità di voti espressi a termini di legge

## **DELIBERA**

1. di utilizzare a far data dal 1° luglio 2019 fino al 31 dicembre 2019 da parte dell'Unione Collinare la dipendente del Comune di Ottiglio Monferrato Dottoressa Michela Rovetto - cat. D posizione Economica D3, per un tempo di lavoro pari a:
  - 4 ore settimanali nel rispetto del vincolo settimanale d'obbligo ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 22.01.2004 ed ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 30.12.2004 n. 311;
2. di stipulare apposito accordo ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22.01.2004 per l'utilizzo della dipendente Dottoressa Michela Rovetto da parte dell'Unione Collinare e per la disciplina complessiva dei rapporti tra questa Unione e il Comune di Ottiglio, allegato A) alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

## **STABILISCE INOLTRE**

col voto unanime dei presenti, palesemente reso, l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 comma 4° D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Il presente verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
(Dott. Cesare Chiesa)

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE  
(Dott. Sante Palmieri)

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

(Artt. 124 e 125 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – Art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69)

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questa Unione sul sito [www.unionevigneticantoni.al.it](http://www.unionevigneticantoni.al.it) per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.

Li,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 art.134, comma 4, il giorno \_\_\_\_\_

Li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

---

**UNIONE COLLINARE  
TERRE DI VIGNETI E PIETRA DA CANTONI**

Unione di Comuni costituita da  
Rosignano Monferrato, San Giorgio Monferrato, Cella Monte, Ottiglio Frassinello Monferrato e  
Camagna Monferrato

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE  
ISCRITTA ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Oggetto: AUTORIZZAZIONE UTILIZZO DELLA DIPENDENTE SIG.RA ROVETTO  
MICHELA AI SENSI DELL'ART. 1, C. 557 DELLA LEGGE 311/2004 E DELL'ART. 14 DEL  
CCNL 22/01/2004.

---

**CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA.**

Avendo provveduto all'istruttoria della proposta di deliberazione in oggetto e verificato la sua conformità alla normativa che regola la materia in oggetto, per quanto di competenza, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Li, 17.06.2019

**IL SEGRETARIO DELL'UNIONE**

Dott. Sante Palmieri

---

**CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ CONTABILE.**

Avendo provveduto all'istruttoria della proposta di deliberazione in oggetto, per quanto di competenza,

si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

Li , 17.06.2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

D.ssa Michela Ravetto

---